



CITTÀ DI CORBETTA

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.48 DEL 27 settembre 2018

SOMMARIO

Capo I	Ambito di applicazione e principi.....	3
Articolo. 1	Oggetto ed ambito di applicazione.....	3
Articolo. 2	Principi comuni	3
Capo II	Assistenza domiciliare minori (ADM).....	3
Articolo. 3	Definizione di ADM.....	3
Articolo. 4	Obiettivi dell'ADM	4
Articolo. 5	Modalità di accesso e presa in carico	4
Articolo. 6	Progetto educativo individualizzato (PEI)	4
Articolo. 7	Dimissione dal servizio	4
Articolo. 8	Gratuità del servizio di ADM.....	5
Capo III	Servizi per il diritto di visita- Spazio neutro	5
Articolo. 9	Definizione di Spazio neutro	5
Articolo. 10	Modalità di accesso e presa in carico	5
Articolo. 11	Attività	5
Articolo. 12	Gratuità del servizio di Spazio neutro	5
Capo IV	Altri interventi in favore di minori.....	6
Articolo. 13	Mediazione familiare	6
Articolo. 14	Altri interventi.....	6
Capo V	Disposizioni finali ed entrata in vigore	6
Articolo. 15	Disposizioni finali.....	6
Articolo. 16	Entrata in vigore	6

Capo I Ambito di applicazione e principi

Articolo. 1 Oggetto ed ambito di applicazione

1. Questo regolamento disciplina gli interventi realizzati dal Comune di Corbetta per assicurare il diritto del minore a crescere ed essere educato nella famiglia, luogo naturale per il suo sviluppo ed il suo benessere, in sinergia con gli altri ambienti educativi e sociali a lui destinati.
2. L'affidamento etero familiare e intra familiare di minori rimane disciplinato dallo specifico regolamento comunale.

Articolo. 2 Principi comuni

1. Il Comune di Corbetta promuove e sostiene iniziative a favore del minore, senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica, volte a salvaguardarne l'integrità fisica, nonché a facilitare lo sviluppo armonioso della sua personalità, anche al fine di prevenire e ridurre il rischio che esso diventi vittima della tratta di esseri umani di traffico di organi ovvero di abuso o sfruttamento sessuale, di dipendenze o di criminalità e promuovendone altresì e l'inserimento nella realtà sociale, economica ed istituzionale.
2. In applicazione del principio di sussidiarietà, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di questo regolamento la famiglia, singola o associata, nonché i soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
3. Quando questo regolamento richiede una valutazione professionale o multi professionale delle condizioni dei minori e delle loro famiglie, l'attività è svolta con gli strumenti e secondo le regole deontologiche proprie di ciascuna professione regolamentata. Ove il profilo professionale coinvolto non rappresenti una professione regolamentata, gli strumenti e le azioni sono svolte nel rispetto delle migliori conoscenze disponibili.
4. Il coinvolgimento e il consenso delle famiglie nell'organizzazione degli interventi costituiscono principi fondamentali d'azione di questo regolamento. Il coinvolgimento e il consenso possono essere limitati o derogati solo su espresso provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

Capo II Assistenza domiciliare minori (ADM)

Articolo. 3 Definizione di ADM

1. L'Assistenza domiciliare a minori (ADM) è un intervento di sostegno a bambini e ragazzi, all'interno del proprio nucleo familiare, che nasce dalla necessità di prefigurare condizioni ambientali volte a soddisfare il bisogno effettivo di relazione con l'adulto o con i pari del minore.
2. In quest'ottica il sostegno più opportuno al minore passa attraverso una particolare attenzione alla relazione genitore-bambino in quanto espressione di un sistema di vita; diventa quindi di fondamentale importanza individuarne le potenzialità e i limiti, aiutando la famiglia a riconoscersi come risorsa.
3. Il servizio di ADM è rivolto principalmente a minori e può proseguire sino al ventunesimo anno di età quando l'intervento debba proseguire oltre la maggiore età:
 - a. in forza di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria competente;
 - b. su valutazione del servizio sociale professionale;
 - c. in presenza di una condizione di handicap certificato.

Articolo. 4 Obiettivi dell'ADM

1. Obiettivi dell'intervento di ADM sono:
 - a. il sostegno alla famiglia in caso di temporanea difficoltà;
 - b. il mantenimento del minore in famiglia attraverso il rafforzamento delle figure parentali ed il recupero delle risorse della famiglia stessa e nei suoi rapporti con il territorio;
 - c. la costituzione di una rete di legami tra nucleo e contesto sociale;
 - d. rafforzamento delle risorse personali, delle capacità e delle autonomie del minore.

Articolo. 5 Modalità di accesso e presa in carico

1. L'attivazione degli interventi educativi può avvenire a seguito di:
 - a. segnalazione degli insegnanti, attraverso il dirigente scolastico;
 - b. segnalazione di servizi territoriali specialistici;
 - c. proposta degli operatori del servizio sociale professionale comunale;
 - d. provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, che disponga interventi a sostegno del minore e della famiglia.
2. La prima presa in carico è di competenza del servizio sociale professionale comunale, che valuta, anche in collaborazione con l'equipe incaricata di erogare il servizio: l'anamnesi familiare, gli obiettivi, le attività e le azioni realizzabili.
3. Indipendentemente dalla provenienza della segnalazione, il servizio sociale professionale coinvolge la famiglia nel percorso di valutazione e attivazione del servizio.
4. Il consenso della famiglia per l'attivazione del servizio è necessario, tranne quando l'intervento consegue ad un provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

Articolo. 6 Progetto educativo individualizzato (PEI)

1. L'attivazione del servizio prevede, dopo la scelta e la presentazione della figura educativa di riferimento, un periodo di osservazione di durata variabile tra i due e i tre mesi.
2. Successivamente al periodo di osservazione, l'equipe di servizio predisponde il progetto educativo individualizzato PEI.
3. Il progetto viene validato dal servizio sociale professionale e sottoscritto dalla rete dei servizi coinvolti e dalla famiglia.
4. Il progetto educativo individualizzato contiene:
 - a. L'esito delle osservazioni;
 - b. Gli obiettivi e i tempi di realizzazione previsti;
 - c. Le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi
 - d. Le azioni e le attività previste.

Articolo. 7 Dimissione dal servizio

1. Le dimissioni dal servizio di assistenza domiciliare minori sono disposte dal servizio sociale professionale quando gli obiettivi fissati dal progetto educativo siano raggiunti in misura soddisfacente o quando non sia più possibile proseguire l'intervento.
2. Quando ne ricorrono le condizioni, il servizio sociale professionale può segnalare all'Autorità giudiziaria le situazioni di dimissione che possano determinare pregiudizio per i minori.

Articolo. 8 Gratuità del servizio di ADM

1. Il servizio di assistenza domiciliare minori è erogato gratuitamente nel limite delle risorse stanziate nel bilancio dell'ente.

Capo III Servizi per il diritto di visita- Spazio neutro

Articolo. 9 Definizione di Spazio neutro

1. Spazio Neutro è un servizio per l'esercizio del diritto di visita e di relazione secondo i principi enunciati dell'art. 9 della "Convenzione dei diritti dell'infanzia". La finalità principale è quindi rendere possibile e sostenere il mantenimento della relazione tra il bambino ed i suoi genitori a seguito di separazione, divorzio conflittuale, affido ed altre vicende di grave e profonda crisi familiare.
2. Spazio Neutro si propone come un contenitore qualificato alla gestione degli incontri tra bambini e genitori in un luogo terzo, uno spazio e un tempo intermedi.

Articolo. 10 Modalità di accesso e presa in carico

1. L'attivazione dell'intervento del servizio di Spazio neutro avviene sulla base di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria che preveda espressamente la regolamentazione degli incontri fra il minore e uno o più componenti del suo nucleo familiare o uno o più parenti.
2. La prima presa in carico è di competenza del servizio sociale professionale comunale, che valuta, anche in collaborazione con l'équipe incaricata di erogare il servizio: l'anamnesi familiare, gli obiettivi, le attività e le azioni realizzabili.

Articolo. 11 Attività

1. Tenendo delle prescrizioni dell'Autorità giudiziaria e delle valutazioni operate dai servizi specialistici, le attività si articolano in:
 - a. Presentazione del caso da parte del servizio specialistico e del servizio sociale professionale agli operatori del servizio volta a volta incaricato;
 - b. Convocazione della famiglia, anche in forma separata, per effettuare la prima conoscenza e presentare il servizio;
 - c. Stesura del calendario degli incontri, in accordo con il servizio specialistico e il servizio sociale professionale;
 - d. Predisposizioni di relazioni periodiche sull'andamento degli incontri.
2. Quando intervengano fatti o comportamenti tali da pregiudicare le attività e le condizioni di benessere del minore, il servizio può essere sospeso, dandone notizia all'Autorità giudiziaria per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Articolo. 12 Gratuità del servizio di Spazio neutro

1. Il servizio per il diritto di visita, Spazio neutro, minori è erogato gratuitamente nel limite delle risorse stanziate nel bilancio dell'ente.

Capo IV Altri interventi in favore di minori

Articolo. 13 Mediazione familiare

1. Allo scopo di prevenire i conflitti familiari, anche a seguito di separazione, divorzio, affido ed altre vicende di grave e profonda crisi familiare, il servizio sociale professionale può attivare interventi di mediazione familiare.
2. Gli interventi di mediazione familiare possono operare allo scopo di prevenire i conflitti fra i genitori e fra i genitori e i figli.
3. Il servizio sociale professionale, in accordo con la famiglia, organizza gli interventi più opportuni nel limite delle risorse stanziate nel bilancio dell'ente.

Articolo. 14 Altri interventi

1. Quando l'anamnesi familiare o le condizioni del contesto familiare, anche allargato, lo consentano, il servizio sociale professionale può organizzare interventi innovativi non previsti da questo regolamento.
2. Per interventi innovativi, s'intendono quegli interventi, resi anche attraverso progetti, che sono frutto di sperimentazioni attuate anche in altri contesti territoriali e che presentano livelli adeguati di appropriatezza per essere sperimentati nel territorio del Comune di Corbetta.
3. L'organizzazione di interventi innovativi è comunicata alla Giunta comunale, senza che siano resi noti i dati personali e sensibili dei soggetti coinvolti.

Capo V Disposizioni finali ed entrata in vigore

Articolo. 15 Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto da questo regolamento, trovano applicazione le norme nazionali e regionali in materia di interventi in favore di minori.
2. La Giunta comunale può fornire indirizzi esecutivi per l'attuazione di questo regolamento.

Articolo. 16 Entrata in vigore

1. Questo regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio on line del Comune di Corbetta.